

Argento vivo

Diritti

A cura dello Spi-Cgil dell'Emilia-Romagna | n.3 marzo 2012

Argomenti:

- ❖ **FISCO:**
modelli detrazioni fiscali per anno 2012;
scaglioni d'imposta e detrazioni;
denuncia dei redditi anno 2012;
addizionale regionale, schema
sulle ricadute.
- ❖ **ASSEGNI FAMILIARI E QUOTE
DI MAGGIORAZIONE DI PENSIONE.**
- ❖ **MILLEPROROGHE:**
modifiche in merito ad ammortizzatori
sociali e pensionamenti
(Articoli 6 e 6 bis);
decorrenza ritenuta 20% sugli
interessi e altri proventi da conti
correnti, depositi bancari,
obbligazioni e altri titoli simili
(Articolo 29, comma 2).
- ❖ **PAGAMENTO PENSIONI
IN CONTANTE.**

Hanno collaborato
a questo numero:
Roberta Lorenzoni
Norma Lugli
Mirna Marchini
Roberto Battaglia
Gabriella Dionigi



Illustrazioni: Mario Carletti (Pizzi Editore)



Premessa

G.D.

I temi fiscali occupano anche questo numero di Argentovivo Diritti di Marzo 2012: le novità intervenute in merito alle detrazioni fiscali, il riepilogo della documentazione utile alla denuncia dei redditi 2012, l'approfondimento sull'applicazione dell'addizionale regionale sono le questioni in primo piano, che vengono affrontate per dare risposte certe a chi si rivolge alle nostre sedi.

Abbiamo inoltre ritenuto particolarmente utile affrontare alcune parti della Legge 27 febbraio 2012 n° 14 (Legge Milleproroghe), poiché interviene, anche a seguito delle sollecitazioni del sindacato e del dibattito parlamentare, ritoccano certe norme pensionistiche della manovra Monti del Dicembre scorso, che abbiamo fortemente criticato, in quanto particolarmente inique e punitive. Pensiamo ad esempio ai lavoratori espulsi dal lavoro e vicini al pensionamento, che con le nuove norme pensionistiche hanno visto un loro diritto negato; oppure agli anziani pensionati costretti ad aprire un conto corrente postale o bancario per ricevere la propria pensione.

Lo SPI CGIL continuerà a battersi per modificare le norme pensionistiche più inique recentemente approvate. Lo Spi Cgil non ritiene chiusi il confronto e la battaglia sulle pensioni!

Il prossimo numero affronterà quanto contenuto di particolarmente interessante per i nostri lettori, nelle normative relative alle cosiddette liberalizzazioni ed alle semplificazioni.



Modelli detrazioni fiscali 2012

In riferimento alle detrazioni fiscali relative all'anno 2012 c'è un'importante novità rispetto al passato; infatti la legge 12 luglio 2011 n°106 ha disposto all'art.7 lettera b, l'abolizione tanto per i lavoratori dipendenti sia per i pensionati dell'obbligo della comunicazione annuale dei dati relativi a detrazioni per familiari a carico. L'obbligo permane laddove siano intervenute variazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, sulle pensioni in pagamento nel 2012 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2011.

Scaglioni di reddito d'imposta e detrazioni

Di seguito riportiamo le tabelle degli scaglioni d'imposta per l'anno in corso e le detrazioni di famiglia, suddivise per tipologia.

1 - SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 15.000,00	23%	0,00
Oltre 15.000,00	Fino a 28.000,00	27%	600,00
Oltre 28.000,00	Fino a 55.000,00	38%	3.680,00
Oltre 55.000,00	Fino a 75.000,00	41%	5.330,00
Oltre 75.000,00		43%	6.830,00

1A - SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA			
Reddito		Aliquota percentuale	Correttivo da detrarre
	Fino a 1.250,00	23%	0,00
Oltre 1.250,00	Fino a 2.333,33	27%	50,00
Oltre 2.333,33	Fino a 4.583,33	38%	306,67
Oltre 4.583,33	Fino a 6.250,00	41%	444,17

DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA

Art. 3, comma 1, lettera c) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 12 del TUIR (Detrazioni per carichi di famiglia)

2 -DETRAZIONE PER CARICHI DI FAMIGLIA DIVERSI DAL CONIUGE		
Familiare cui spetta la detrazione	Detrazione annua	note
Per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati	800,00	Nota 1
Per ciascun figlio di età inferiore a tre anni	900,00	Nota 1
Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104	Importo base + 220,00 euro	Nota 1
Se più di tre figli a carico	la detrazione è aumentata di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo aumento: 200,00 * n. tot. Figli	Nota 1
Per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile	750,00	Nota 2
Per primo figlio in mancanza del coniuge	Si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge (tabella 2 a)	
<p>La detrazione per carichi di famiglia spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51euro, al lordo degli oneri deducibili. Le detrazioni per carichi di famiglia sono "rapportate a mese" e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Se i rapporti sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti, si assume nelle prime quattro cifre decimali.</p>		
<p>Nota 1: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. Calcolo del coefficiente (C) : $C: (95.000 - \text{reddito}) / 95.000$ Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$ Per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro $95.000 + ((15.000 * (\text{n. tot. Figli} - 1))$</p>		
<p>Nota 2: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro Calcolo del coefficiente (C): $C: (80.000 - \text{reddito}) / 80.000$ Calcolo della detrazione: $\text{IMP_DETR} * C$</p>		

2A -DETRAZIONE PER CONIUGE non legalmente ed effettivamente separato

Reddito		Detrazione annua	note
	Fino a 15.000,00	800,00	Nota 1
Oltre 15.000,00	Fino a 29.000,00	690,00	
Oltre 29.000,00	Fino a 29.200,00	700,00	
Oltre 29.200,00	Fino a 34.700,00	710,00	
Oltre 34.700,00	Fino a 35.000,00	720,00	
Oltre 35.000,00	Fino a 35.100,00	710,00	
Oltre 35.100,00	Fino a 35.200,00	700,00	
Oltre 35.200,00	Fino a 40.000,00	690,00	
Oltre 40.000,00	Fino a 80.000,00	690,00	Nota 2

La detrazione è **"rapportata al periodo di pensione"** dell'anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: la detrazione è diminuita del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra il reddito complessivo e 15.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo non supera 15.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): $C = \text{reddito} / 15.000$ Calcolo della diminuzione della detrazione (A): $A = 110 * C$ Calcolo della detrazione: $800 - A$

Nota 2: la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro Calcolo del coefficiente (C): $C = (80.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: $690,00 * C$

DETRAZIONE PER REDDITI

Art. 3, comma 1, lettera d) del disegno di legge finanziaria 2007 che modifica l'art. 13 del TUIR (Altre detrazioni)

3 -DETRAZIONE PER REDDITI DI PENSIONE (per soggetti di età inferiore a 75 anni) (di cui all'articolo 49, comma 2, lett. A del TUIR)

Reddito		Detrazione annua	note
	Fino a 7.500,00	1.725,00	Nota 1
Oltre 7.500,00	Fino a 15.000,00	1.255,00	Nota 2
Oltre 15.000,00	Fino a 55.000,00	1.255,00	Nota 3
Oltre 55.000,00		0	

La detrazione è **"rapportata al periodo di pensione"** dell'anno. Se il risultato dei rapporti è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Nota 1: L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690,00 euro. La detrazione minima di euro 690,00, è da intendersi di garanzia nel caso in cui la detrazione annua rapporta al periodo di pensione infrannuale determina un importo minore di 690,00 euro.

Nota 2: la detrazione è aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): $C = (15.000 - \text{reddito}) / 7.500$ Calcolo dell'aumento della detrazione (A): $A = 470 * C$ Calcolo della detrazione: $1.255,00 + A$

Nota 3: La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. Calcolo del coefficiente (C): $C = (55.000 - \text{reddito}) / 40.000$ Calcolo della detrazione: $1.255,00 * C$

Denuncia dei redditi anno 2012

In occasione dell'avvio della campagna fiscale 2012, relativa ai redditi percepiti nell'anno solare 2011, riteniamo utile riassumere i documenti necessari per coloro che sono interessati ad effettuare la dichiarazione dei redditi, in modo da facilitare l'accesso ai Caaf ed evitare inutili disagi.

Ricordiamo di portare con sé i documenti originali, in modo da consentire ai rispettivi uffici fiscali di fare le fotocopie, di ciò che serve, solo in caso di necessità. La raccomandazione vale in tutti casi, anche per coloro che presentano il modulo autocompilato.

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

A) DOCUMENTAZIONE PERSONALE:

- dichiarazione dei redditi mod. 730 o unico o cud 2011 relativa ai redditi 2010;
- codice fiscale del dichiarante, del coniuge (sempre), dei figli e/o di altri familiari, se a carico;
- documento d'identità';
- tessera sindacale;
- ricevute di versamento di acconti IRPEF e di Cedolare secca pagati nel 2011.

B) REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE, PENSIONI E ALTRI REDDITI

- modello cud per i redditi 2011;
- altre certificazioni per redditi percepiti nel 2011 relativi a: lavoro autonomo occasionale, collaborazioni coordinate e continuative (co.co.pro.); prestazioni erogate dall'INPS quali: cassa integrazione ordinaria o straordinaria, disoccupazione ordinaria, agricola, o a requisiti ridotti, mobilità, malattia, maternità e lavori socialmente utili pagati dall'INPS; certificazioni relative a pensioni estere; certificazione relativa a lavoro domestico;
- assegni periodici percepiti dall' ex coniuge in caso di separazione o divorzio (portare la sentenza di separazione);
- assegni corrisposti all' ex coniuge in caso di separazione legale (portare codice fiscale ex coniuge);
- documentazione relativa a borse di studio percepite;
- compensi per cariche pubbliche ed elettive;
- Redditi prodotti all'estero.

C) TERRENI E FABBRICATI**Proprietari:**

- rogito di acquisto o vendita, successioni in caso di eredità, certificati catastali;
- aree fabbricabili: occorre fornire il valore commerciale all' 01/01/2012;
- contratti di locazione in vigore di immobili (anche quelli relativi agli anni precedenti) e raccomandata inviata all'inquilino, se ha optato per la tassazione a cedolare secca;
- mutui ipotecari su immobili adibiti ad abitazione principale (portare le ricevute di pagamento degli interessi passivi, fatture del notaio, contratto del mutuo, rogito di acquisto);
- fatture/ricevute per intermediazione immobiliare per l'acquisto dell' abitazione principale;
- cartella esattoriale dei consorzi di bonifica.

Inquilini e proprietari:

- documentazione relativa alla detrazione del 41% e/o 36% per ristrutturazione dell'abitazione, (copia della comunicazione e relativa raccomandata spedita al Centro di Servizio per lavori eseguiti fino al 14 maggio 2011, copia comunicazione alla ASL, di fatture e bonifici bancari);
- spese relative ad interventi di risparmio energetico (55%);
- contratti di locazione di qualunque tipologia ad uso abitativo.

D) SPESE SANITARIE E VETERINARIE:

- spese mediche sostenute per sé o per familiari fiscalmente a carico chirurgiche, ticket ,esami clinici, scontrini farmaceutici per ticket e acquisto medicinali);
- spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti, se superiori a euro 129,1.

E) SPESE ASSISTENZIALI:

- spese sostenute per assistenza a persone non autosufficienti e certificazione medica attestante la non autosufficienza (in caso di assunzione di una badante portare le buste paga del 2011 e il contratto di lavoro; in caso di utilizzo di una agenzia, portare le fatture pagate nel 2011);
- spese per l'acquisto di mezzi per la deambulazione e la locomozione per portatori di handicap;
- spese mediche e di assistenza specifica, resa da infermieri o da personale in possesso della qualifica professionale, con dichiarazione rilasciata dalla casa protetta per ricoveri di portatori di handicap;
- spese relative all'acquisto di cani guida per non vedenti.

F) SPESE PER ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI OBBLIGATORI E VOLONTARI:

- quietanze di pagamento e contratto per Assicurazione vita, infortuni, contributi volontari, previdenza integrativa , assicurazione Inail casalinghe;
- quietanza di pagamento del 2011 del Contributo Servizio Sanitario pagato con RC AUTO /MOTO;
- contributi INPS obbligatori (bollettini) versati per gli addetti ai servizi domestici e assistenza familiare (colf e badanti).

G) ALTRE SPESE:

- tasse Scolastiche e/o Universitarie
- rette pagate per asili nido;
- spese per attività sportive dilettantistiche per ragazzi minorenni (esempio: piscine, palestre);
- spese sostenute dai genitori adottivi per l'adozione di minori stranieri e relativa documentazione;
- spese funebri (fino ad euro 1.549,37);
- erogazioni a favore di Partiti politici, ONLUS, Paesi in via di sviluppo (ONG), società sportive dilettantistiche (bonifico o ric. c/c).



Applicazione addizionale regionale

Nel numero scorso di Argentovivo Diritti abbiamo già affrontato il tema dell'addizionale IRPEF regionale, in questa uscita lo riprendiamo per un approfondimento.

Con la manovra del Governo Monti di Dicembre scorso, si prevede, dal 1° gennaio 2011 l'aumento dell'addizionale regionale dello 0,33% per tutti.

Poiché le addizionali regionali si pagano nel corso dell'anno successivo, quelle per il 2011 sono trattenute nell'anno 2012.

Di conseguenza, su tutti i redditi, e quindi anche sulle pensioni, verrà applicato tale incremento e le ritenute, con conguaglio per gennaio e febbraio 2012 verranno effettuate nel corso dell'anno (gennaio/novembre). Le differenze a conguaglio per i primi due mesi saranno trattenute a partire dal 1° marzo e finiranno a novembre. Tali cifre si sommano alla ritenuta per l'addizionale regionale mensilmente effettuata.

LE NUOVE ALIQUOTE, A DECORRERE DA GENNAIO 2011, SONO INVECE DIVENTATE:

	nuove	precedenti
Fino a 15.000 €	1,43%	(1,1%)
da 15.001 a 20.000 €	1,53%	(1,2%)
da 20.001 a 25.000 €	1,63%	(1,3%)
oltre 25.001	1,73%	(1,4%)



**Individuata la fascia di reddito di appartenenza l'aliquota si applica sull'intero reddito.
Es. reddito di 22.000 euro, l'aliquota applicata è l'1,63% sull'intero reddito.**

1° ESEMPIO

**Pensionato con reddito lordo,
nell'anno 2011, di 14.000 €**

Per i mesi di gennaio e febbraio, in attesa di chiarimenti, l'INPS ha continuato ad applicare le stesse aliquote.

Pertanto, su una pensione di 14.000 euro l'ammontare annuo dell'addizionale regionale con il vecchio importo sarebbe stata di euro 154 (diviso per 11 = 14 euro mensili); con la nuova aliquota sarà di euro 200,2 (diviso 11 = 18,2 euro mensili).

Di conseguenza, gennaio e febbraio ha trattenuto 8,4 euro in meno (4,2 per 2 mesi). Il recupero di questa somma avverrà in 9 rate, da marzo a novembre, con una quota mensile pari a 0,93 euro mensili. La trattenuta che quel pensionato si ritrova da questo mese a titolo di addizionale regionale è di 19,13 euro.

2° ESEMPIO

**Pensionato con reddito lordo,
nell'anno 2011, pari a 18.646 €**

Per i mesi di gennaio e febbraio, in attesa di chiarimenti, l'INPS ha continuato ad applicare le stesse aliquote.

Pertanto, su una pensione di 18.646 euro l'ammontare annuo dell'addizionale regionale con il vecchio importo sarebbe stata di euro. 223,75 (diviso per 11 = 20,34 euro mensili); con la nuo-

va aliquota sarà di euro. 285,27 (diviso 11 = 25,93 euro mensili).

Di conseguenza, gennaio e febbraio ha trattenuto 11,2 euro in meno (5,6 per 2 mesi). Il recupero di questa somma avverrà in 9 rate, da marzo a novembre, con una quota mensile pari a 1,23 euro mensili. La trattenuta che quel pensionato si ritrova da questo mese a titolo di addizionale regionale è di 7,16 euro.

3° ESEMPIO

**Pensionato con reddito lordo,
nell'anno 2011, pari a 30.017 €**

Per i mesi di gennaio e febbraio, in attesa di chiarimenti, l'INPS ha continuato ad applicare le stesse aliquote.

Pertanto, su una pensione di 30.017 euro l'ammontare annuo dell'addizionale regionale con il vecchio importo sarebbe stata di euro. 420,23 (diviso per 11 = 38,20 euro mensili); con la nuova aliquota sarà di euro. 519,30 (diviso 11 = 47,20 euro mensili).

Di conseguenza, gennaio e febbraio ha trattenuto 18 euro in meno (9 per 2 mesi). Il recupero di questa somma avverrà in 9 rate, da marzo a novembre, con una quota mensile pari a 2 euro mensili. La trattenuta che quel pensionato si ritrova da questo mese a titolo di addizionale regionale è di 49,20 euro.

N.B. Avendo in tutti gli esempi arrotondato l'importo annuo delle pensioni e avendo utilizzato solo 2 decimali anziché 4, potrebbe esserci rispetto a quanto effettivamente trattenuto qualche centesimo di differenza.

L'addizionale regionale non si applica a chi ha un reddito inferiore a 8.030 euro annui se lavoratori, a 7.535 euro annui se pensionati fino a 75 anni e 7.785 euro annui se pensionati oltre i 75 anni.

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

CHI SONO GLI INTERESSATI

ALLE PRESTAZIONI:

- sono interessati agli assegni familiari i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- sono interessati alle quote di maggiorazione i pensionati titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM).

A CHI SPETTANO GLI ASSEGNI FAMILIARI O LE QUOTE DI MAGGIORAZIONE:

I soggetti per i quali possono essere richiesti gli assegni e le quote di maggiorazione sono:

- il coniuge,
- i figli ed equiparati,
- i fratelli, le sorelle, i nipoti,
- i genitori.

I figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti devono essere: minorenni, maggiorenni inabili, studenti (fino a 21 anni per studenti medi, per la durata del corso legale di laurea, ma non oltre i 26 anni per gli universitari), apprendisti.

IMPORTO DELL'ASSEGNO E DELLA MAGGIORAZIONE:

- La misura degli assegni per coltivatori diretti, coloni, mezzadri, non pensionati è di 8,18 euro mensili, per persona a carico.
- La misura mensile della quota di maggiorazione della pensione è di 10,21 euro, per ogni beneficiario.

LIMITE DI REDDITO PERSONALE PER L'ASSEGNO:

Il pagamento degli assegni è previsto qualora i beneficiari siano economicamente non autosufficienti. Tale condizione si verifica quando il reddito della persona a carico non supera il limite fissato (trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%).

IL LIMITE DI REDDITO MENSILE DA NON SUPERARE PER IL 2012 È DI:

- € 676,75 per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato, per ciascun fratello o sorella o nipote;
- € 1.184,31 per due genitori.

LIMITE DI REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE:

Gli assegni familiari e le quote di maggiorazione spettano inoltre, quando il reddito complessivo del nucleo familiare non ha superato, nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno, i limiti fissati dalla legge.




Tabella per la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari o delle quote di maggiorazione (*)

Numero componenti nucleo familiare	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati	Reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione
	euro	euro
1 (**)	8.829,40	-----
2	14.651,40	17.546,61
3	18.838,94	22.557,89
4	22.498,37	26.943,12
5	26.160,91	31.328,38
6	29.648,67	35.506,05
7 o più persone	33.135,79	39.638,01

(*) Gli importi indicati nella tabella di cui sopra vanno aumentati, rispettivamente, del 10%, del 50% o del 60% nei casi in cui:

- a) il richiedente sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a legalmente, abbandonato/a, celibe o nubile;
- b) nel nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, totalmente inabili;
- c) ricorrano contemporaneamente le condizioni a) e b).

(**) L'ipotesi riguarda il titolare minorenni di pensione ai superstiti, unico componente il nucleo familiare.

Per i redditi da considerare o da escludere ai fini del reddito familiare valgono le norme previste per l'assegno al nucleo familiare.



Milleproroghe

Legge del 27 Febbraio 2012 n. 14

Modifiche in merito ad ammortizzatori sociali e pensionamenti (Articoli 6 e 6 bis).

L'articolo 6 della Legge 14/2012 contiene la proroga di alcuni aspetti in materia di lavoro e di ammortizzatori sociali e alcuni ritocchi alle norme pensionistiche contenute nella riforma Monti di dicembre 2011.

Per quel che si riferisce agli ammortizzatori sociali, in particolare sono prorogati per tutto il 2012 le norme che regolano la cassa integrazione in deroga e le prestazioni per il lavoro accessorio.

In materia di pensioni, invece, viene apportata una modifica alla norma che prevede il disincentivo per chi accede alla pensione anticipata prima del compimento del sessantaduesimo anno di età.

La penalizzazione introdotta dalla riforma Monti, è dell'1% per i primi 2 anni di anticipo e del 2% per ogni anno oltre i due.

La modifica apportata prevede che a coloro che perfezionano il requisito per la pensione anticipata (41 o 42 e oltre anni di contribuzione) entro il 31/12/2017 non si applica il disincentivo, a condizione che la contribuzione sia sulla base di effettivo lavoro, considerando tale solo i periodi figurativi:

- per maternità obbligatoria,
- servizio militare,
- malattia,
- infortunio o cassa integrazione ordinaria.

E' inoltre previsto che i lavoratori, pubblici e privati, che alla data del 31 ottobre 2011 beneficiavano del congedo straordinario biennale, per l'assistenza a figli disabili gravi e che entro 24 mesi dall'inizio del congedo maturano i requisiti dei 40 anni (cioè, il requisito richiesto prima della riforma Monti) per il diritto alla pensione anticipata, a prescindere dall'età, possono accedere alla pensione, però, con l'applicazione della finestra.

E ancora, con riferimento alla riforma pensionistica di Dicembre 2011, viene spostata al 30 giugno 2012 la data entro cui dovrà essere emanato il decreto specifico per individuare il numero ed i criteri per i soggetti derogati, lavoratori in mobilità, autorizzati ai versamenti volontari, esodati, ecc., che continueranno ad andare in pensione con le vecchie norme.

Vengono inoltre inseriti fra i derogati i lavoratori e le lavoratrici che hanno sottoscritto accordi individuali (a seguito conciliazione) o collettivi di incentivo all'esodo, che sono cessati entro il 31/12/2011 (cessazione risultante da elementi certi) e che avrebbero avuto diritto alla liquidazione della pensione (di vecchiaia, con i 40 anni o con le quote) entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6/12/2011). Ciò significa che occorre considerare non solo la maturazione del diritto contri-

butivo e di età, ma anche la finestra mobile e, di conseguenza, il perfezionamento del requisito di contribuzione ed età deve essere maturato entro il 31/12/2012.

L'articolo 6-bis individua una clausola di salvaguardia, nel caso in cui il numero di persone interessate all'applicazione delle norme previdenziali antecedenti alla riforma di dicembre 2011 fosse superiore al numero di persone effettivamente ammesse al beneficio per mancanza di risorse economiche.

In tale evenienza, si prevede che le domande ulteriori, rispetto a quelle ammesse potranno essere prese in considerazione dagli Enti previdenziali solo a condizione che, con Decreto del Ministro del lavoro sia stabilito un incremento delle aliquote pensionistiche a carico di tutti i datori di lavoro del settore privato.

Decorrenza ritenuta 20% sugli interessi e altri proventi da conti correnti, depositi bancari, obbligazioni e altri titoli similari (Articolo 29, comma 2).

La disposizione stabilisce che l'applicazione della ritenuta fiscale del 20% si effettua sugli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti, depositi bancari e postali maturati dal 1° gennaio 2012, mentre si applica dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine (es. titoli di Stato o Bond) stipulato in data anteriore al 1° gennaio 2012, purché di durata non superiore a 12 mesi.

La stessa decorrenza del 1°/1/2012 vale per le ritenute del 20% sugli interessi e altri proventi maturati da tale data in poi.

Milleproroghe



Pagamento pensioni in contante

Il Decreto fiscale del governo del 2 Marzo scorso proroga dal 7 Marzo, al primo maggio 2012 la data di scadenza per i limiti di pagamento in contanti per stipendi e pensioni da parte della Pubblica Amministrazione. Dopo tale data, le pensioni pari o superiori ai mille euro al mese saranno accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata. I pensionati interessati (circa quattrocentocinquanta mila), che fino ad ora hanno ricevuto la pensione in contanti, avranno tempo altri due mesi per decidere con quale modalità farsi accreditare la pensione e comunicarlo all'Istituto previdenziale.

Lo Spi Cgil ha preso una posizione forte, all'uscita di tale norma, criticando questa scelta del Governo, in quanto costringe (per decreto) i pensionati ad aprire un conto corrente bancario o postale, con conseguenti inevitabili costi e disagi burocratici.

Il rinvio al primo Maggio è evidentemente dovuto al necessario confronto fra Governo, Banche e Poste per cercare una soluzione gratuita per i pensionati.


Sul tema della gratuità dei conti correnti, a seguito della discussione in atto in Parlamento sul decreto liberalizzazioni è stato approvato un emendamento che eleva a euro 1.500 mensili, il limite dell'importo della pensione e che prevede l'assenza di costi per l'apertura e la gestione dei conti correnti.

Un emendamento importante, che valutiamo po-

sitivamente, ma che non risolve situazioni critiche che riguardano, ad esempio i pensionati non autosufficienti impossibilitati ad aprire un conto corrente, o che non possono delegare nessuno, oppure come nei casi i cui il limite di euro 1.500 viene superato solo una volta l'anno, per effetto della tredicesima mensilità o conguagli diversi. Sulla base di queste considerazioni è stato chiesto dalle Organizzazioni Sindacali, un incontro all'Inps per definire le modalità attuative della nuova norma del Governo e per evitare inutili disagi alle pensionate e ai pensionati del nostro Paese.



**In Emilia-Romagna
lo Spi-Cgil
è presente con
quasi 300 leghe.
Chiedi al tuo territorio
qual è la più vicina.**



Lo **Spi-Cgil Emilia-Romagna**
è in via Marconi 69
40122 – Bologna.
Tel. 051/294799
www.spier.it

Lo **Spi-Cgil Nazionale**
è in Via dei Frentani 4
00185 Roma
Tel. 06/444811
www.spi.cgil.it/



Argentovivo diritti n.3
Marzo 2012
Chiuso in tipografia il 26/3/2012
la tiratura complessiva è di 1.000 copie

Illustrazioni: Mario Carletti
(Pizzi Editore)

Direttore Responsabile
Mirna Marchini

Vice Direttore
Mauro Sarti

A cura di SPI CGIL Emilia Romagna

Hanno collaborato a questo numero:
*Roberta Lorenzoni, Norma Lugli,
Mirna Marchini, Roberto
Battaglia, Gabriella Dionigi.*

Direzione e redazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna
tel. 051294799 – fax 051251347

Amministrazione
Via Marconi, 69 – 40122 Bologna

Abbonamento annuo 30 Euro
Costo copia 4 Euro
Costo copia arretrata 7 Euro

Progettazione grafica
REDESIGN
Bologna

Stampa
a cura di FD Bologna

Proprietà
EDITRICE SOCIALMENTE SRL

Associato
UNIONE STAMPA
PERIODICI ITALIANI

Il prossimo appuntamento ad Aprile 2012